



Ministero dell'Università e della Ricerca

Segretariato generale

Direzione generale per la formazione universitaria, l'inclusione e il diritto allo studio

LA DIRETTRICE GENERALE

VISTA la legge 2 dicembre 1991, n. 390 e s.m.i., recante Norme sul diritto agli studi universitari, che all'art.16, comma 4 ha istituito il *"Fondo di intervento integrativo per la concessione dei prestiti d'onore"*;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 aprile 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 26 luglio 2001, n. 172, recante *"Disposizioni per l'uniformità di trattamento sul diritto agli studi universitari a norma dell'art. 4 della legge 2 dicembre 1991, n. 390"*;

VISTA la legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante *"Misure di razionalizzazione della finanza pubblica"* e, in particolare, l'articolo 1, comma 89, che consente la destinazione del Fondo di intervento integrativo per la concessione dei prestiti d'onore anche all'erogazione di borse di studio previste dall'articolo 8 della citata legge n.390/1991;

VISTO il decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, recante *"revisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti"*, in particolare, gli articoli 7, 8 e 18;

VISTO il combinato disposto di cui agli articoli 7, comma 2, e 18, comma 1, del ridetto D.Lgs. n. 68/2012, secondo cui i fabbisogni finanziari delle Regioni sono *gli importi necessari per assicurare a tutti gli studenti idonei alla borsa di studio materiale didattico, trasporto, ristorazione, alloggio e accesso alla cultura*, secondo importi standard ricavati sulla base della rilevazione dei costi di mantenimento agli studi e che saranno oggetto di determinazione in sede di attuazione dell'art. 7 del D.Lgs. n.68/2012;

VISTO, altresì, il comma 7, del ridetto art. 7 del D. Lgs. n.68/2012 nella parte in cui prevede che con decreto del Ministro, di concerto con il MEF, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni *<<... sono altresì definiti i criteri e le modalità di riparto del fondo integrativo statale per la concessione delle borse di studio. Il decreto è aggiornato con cadenza triennale>>*;

VISTA la legge di bilancio 11 dicembre 2016 n. 232, in particolare l'articolo 1, comma 271, secondo cui : *<<Nelle more dell'emanazione del decreto di cui all'articolo 7, comma 7, del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, e allo scopo di consentire che l'assegnazione delle risorse del fondo di cui al comma 268 del presente articolo avvenga, in attuazione dell'articolo 18, commi 1, lettera a), e 3, del medesimo decreto legislativo n. 68 del 2012, in misura proporzionale al fabbisogno finanziario delle regioni, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con decreto emanato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto*



Ministero dell'Università e della Ricerca

Segretariato generale

Direzione generale per la formazione universitaria, l'inclusione e il diritto allo studio

con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, che si esprime entro sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto può essere comunque adottato, determina i fabbisogni finanziari regionali>>;

VISTO il decreto del Capo Dipartimento 29 marzo 2017, prot. n. 662 con il quale, al fine di migliorare il livello di partecipazione e coinvolgimento di tutti i Soggetti istituzionalmente individuati dall'art.1, comma 271, della legge n.232/2016 ed alla predisposizione condivisa del decreto interministeriale di cui al richiamato articolo, è stato costituito un apposito *Tavolo Tecnico per lo studio, l'analisi e l'individuazione dei fabbisogni finanziari regionali*;

VISTO il Decreto interministeriale MIUR-MEF 11 ottobre 2017, prot. n. 798, di durata triennale (registrato alla Corte dei conti in data 9 novembre 2017 n. 2217), con il quale, in attuazione del ridetto art. 1, c. 271, della legge n.232/2016, si è provveduto a determinare i fabbisogni finanziari delle Regioni e, al contempo, in attuazione dell'art. 7, c. 7, del D. Lgs. n. 68/2017, si è provveduto a definire i nuovi criteri e le modalità di riparto del FIS;

VISTE le raccomandazioni formulate dalla Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nell'adunanza del 27 luglio 2017 in sede di approvazione del ridetto D.I. n. 798/2017, finalizzate a trasformare il Tavolo tecnico di cui all'indicato decreto del Capo dipartimento MIUR 29 marzo 2017, prot. n. 662 in un Tavolo permanente di collaborazione tra Ministero e Regioni per le questioni inerenti il Diritto allo studio;

TENUTO CONTO dei lavori svolti dall'indicato Tavolo tecnico permanente con riguardo allo schema di decreto di modifica del D.I. prot. n.798/2017;

VISTO il Decreto interministeriale MUR-MEF del 12 novembre 2020, prot. n. 853 (registrato alla Corte dei conti il 30.11.2020 n.2275), con il quale, terminato il primo triennio di applicazione dell'indicato D.I. prot. n.798/2017, si è ritenuto di apportare alcune modifiche in ordine alla determinazione dei fabbisogni finanziari delle Regioni di cui all'art. 1, c. 271, della legge n.232/2016 e, al contempo, in ordine alla definizione dei criteri e modalità di riparto del FIS in attuazione dell'art. 7, c. 7, del D. Lgs. n. 68/2017;

TENUTO CONTO del lavoro di confronto e condivisione svolto dal ridetto Tavolo anche con riguardo al contenuto della Tabella di cui al presente Decreto, frutto dell'applicazione dei nuovi criteri di riparto definiti con il ridetto D.I. MUR-MEF prot. n. 853/2020;

VISTO il Decreto Legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito con modificazioni dalla L. 8 novembre 2013, n. 128, con il quale, all'art. 2, comma 1, è stato disposto che : << [...] a



Ministero dell'Università e della Ricerca

Segretariato generale

Direzione generale per la formazione universitaria, l'inclusione e il diritto allo studio

decorrere dall'anno 2014, il Fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, è incrementato nella misura di 100 milioni di euro annui>>

VISTA la Legge 27 dicembre 2013, n. 147 con la quale, all'art.1, comma 259, è stato disposto che : << [...] a decorrere dall'anno 2014 il Fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, è incrementato nella misura di 50 milioni di euro>>;

VISTA la legge 28 dicembre 2015, n.208 recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (legge di Stabilità per il 2016), ed in particolare l'art. 1, comma 254, nella parte in cui dispone che: << [...] il Fondo integrativo statale per la concessione delle borse di studio iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è incrementato [...] di 4.750.000,00 euro annui a decorrere dall'anno 2017>>;

VISTO il comma 268, dell'art. 1 della ridetta legge di bilancio n. 232/2016 che così dispone : <<Al fine di sostenere l'accesso dei giovani all'università, e in particolare dei giovani provenienti da famiglie meno abbienti, il fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, è incrementato di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017>>;

VISTO l'art.1, comma 636, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio per il 2018) che così recita: <<Al fine di garantire gli strumenti e i servizi per il pieno successo formativo di cui all'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, agli studenti capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, che presentino i requisiti di eleggibilità di cui all'articolo 8 del medesimo decreto legislativo n. 68 del 2012, il fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio è incrementato di 20 milioni di euro a decorrere dal 2018>> in combinato disposto con il successivo comma 637 che, in parallelo, dispone una definitiva riduzione dello stanziamento di cui all'art. 1, comma 286, della legge 232/2016 di 20 milioni di euro a decorrere dal 2020;

VISTA la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 recante l'approvazione del “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022” ed in particolare l'art. 1, comma 265, con il quale il Fondo Integrativo Statale per la concessione delle borse di studio è incrementato di 31 milioni di euro per l'anno 2020;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 30 dicembre 2019 recante la “Ripartizione in capitoli delle unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello



Ministero dell'Università e della Ricerca

Segretariato generale

Direzione generale per la formazione universitaria, l'inclusione e il diritto allo studio

Stato per l'anno finanziario 2020 e per il triennio 2020-2022", ed in particolare la Tabella n. 7 concernente lo stato di previsione del MIUR che ha individuato uno **stanziamento iniziale** sul capitolo 1710/PG1 per l'E.F. 2020 pari ad euro **267.814.548,00**;

VISTO il Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77, che all'art. 236, comma 4, così recita: <<Al fine di promuovere il diritto allo studio universitario degli studenti capaci e meritevoli, ancorché privi di mezzi, che presentino i requisiti di eleggibilità di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, il fondo di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del citato decreto legislativo è incrementato, per l'anno 2020, di **40 milioni di euro**. Tale incremento è finalizzato a sostenere prioritariamente gli ordinari interventi delle regioni in favore degli studenti che risultano idonei ai benefici per il diritto allo studio, nonché, fino alla concorrenza dei fondi disponibili, a sostenere gli eventuali ulteriori interventi promossi dalle regioni, una volta soddisfatti gli idonei, in favore degli studenti che, in conseguenza della emergenza epidemiologica da Covid-19, risultino esclusi dalle graduatorie regionali per carenza dei requisiti di eleggibilità collegati al merito>>;

VISTO il Decreto Legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito con modificazioni dalla L. 8 novembre 2013, n. 128, con il quale all'art. 2, comma 2-quater è stato così disposto : <<Dopo il comma 1 dell'articolo 48 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è inserito il seguente: "1-bis. L'Agenzia versa il 3 per cento del totale delle somme di cui al comma 1 al fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio, di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68">>;

TENUTO CONTO degli esiti dell'incontro tecnico avvenuto in data 23 novembre 2017 tra MIUR-DGSINFS, UCB-RGS-MEF, IGB-RGS-MEF, Agenzia Nazionale per i beni sequestrati e confiscati (ANBSC), Equitalia Giustizia Spa per il Fondo unico di giustizia (FUG), e Ministero dell'Interno, in occasione del quale l'ANBSC ha confermato la piena volontà di versare in favore del FIS le somme di cui al ridetto art. 48, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 secondo le modalità operative di questo trasferimento convenute insieme al MEF;

VISTE le comunicazioni di Equitalia Giustizia SpA, acquisite nel tempo al protocollo MUR, in merito agli importi, da destinare al FIS 2020, versati nel periodo compreso tra il mese di novembre 2019 e il mese di ottobre 2020 sul capitolo di entrata del bilancio dello Stato n. 3550, articolo 5, capo 13, in applicazione dell'art. 48, comma 1 bis, del D.LGS. n. 159/2011, pari a complessivi euro 20.851,94;

VISTA la richiesta di riassegnazione 26 maggio 2020 prot. n. 13446 delle richiamate somme sul capitolo 1710/PG1 dello stato di previsione della spesa del MUR, formulata alla DGRUF del MUR, per il successivo inoltro al Ministero dell'Economia e Finanze;



Ministero dell'Università e della Ricerca

Segretariato generale

Direzione generale per la formazione universitaria, l'inclusione e il diritto allo studio

VISTA la variazione disposta a seguito della intervenuta emanazione del DRGS n. 202325/2020 di riassegnazione sul capitolo di bilancio 1710/PG1 dello stato di previsione della spesa del MUR pari a **euro 20.851,00** con riferimento alla predetta richiesta di riassegnazione;

VISTO, dunque, l'assetto economico attuale del FIS 2020 a mente di tutto quanto sopra menzionato, quantificabile in **euro 307.835.399,00** (stanziamento iniziale FIS pari a € 267.814.548,00 + € 40.000.000,00 art. 236, c. 4, d.l. n. 34/2020 + € 20.851,00 fondi provenienti dall'Agenzia Nazionale per i beni sequestrati e confiscati);

VISTA la sentenza della Corte Costituzionale 26 aprile 2018 n. 87, sul ricorso proposto dalla regione Veneto con la quale al punto 1 è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale, tra l'altro, del comma 272 dell'art.1 della richiamata Legge n. 232/2016 nella parte in cui disponeva che le risorse del FIS dovevano essere direttamente attribuite al bilancio dell'ente regionale erogatore dei servizi per il diritto allo studio, previa indicazione da parte di ciascuna Regione della quota da trasferire a ciascuno di essi;

CONSIDERATO che, alla luce della citata sentenza 26 aprile 2018 n. 87, il MUR avrebbe, dunque, potuto procedere alla attribuzione delle risorse di cui al FIS alle singole Regioni e non più direttamente agli Enti per il diritto allo studio universitario, come disponeva l'ormai abrogato comma 272 dell'art.1 della legge n. 232/2016;

TENUTO CONTO, tuttavia, della richiesta avanzata, già dal 2017, dalle stesse Regioni volta a far sì che, in merito al circuito finanziario previsto per il pagamento del FIS, venissero superati gli effetti abrogativi determinati dalla Sentenza n.87/2018 della Corte Costituzionale sul comma 272 dell'art.1 della Legge n. 232/2016, prevedendo comunque che il FIS fosse attribuito dallo Stato direttamente agli Enti regionali erogatori dei servizi per il DSU, previa indicazione da parte di ciascuna Regione della quota da trasferire a ciascuno di essi ove in una medesima Regione fossero presenti più Enti;

TENUTO CONTO che la suddetta richiesta - concretizzandosi di fatto in una più rapida ed efficace fruizione da parte degli studenti degli interventi erogati in loro favore dagli Enti regionali per il Diritto allo Studio - è stata ritenuta dal Ministero quanto mai utile a snellire e velocizzare il circuito finanziario del pagamento del FIS e, pertanto, è stata definitivamente recepita nel nuovo D.I. prot. n. 853/2020, nella parte in cui, all'art. 4, comma 4, espressamente si dispone che il FIS venga annualmente erogato alle Regioni tramite versamento diretto dei fondi al bilancio dell'Ente regionale erogatore dei servizi per il diritto allo studio;



Ministero dell'Università e della Ricerca

Segretariato generale

Direzione generale per la formazione universitaria, l'inclusione e il diritto allo studio

TENUTO CONTO di quanto disposto dall'art. 18, comma 1, lettera a) e comma 3 del D.Lgs. n.68/2012 - come ribadito, peraltro, dallo stesso legislatore del 2016 all'art.1, comma 271, della legge n.232/2016 nonché, da ultimo, nel D.I. n. 853/2020 di cui il presente Decreto di riparto è attuazione - secondo cui l'assegnazione del FIS alle Regioni avviene in parte in misura proporzionale al loro fabbisogno finanziario ed in parte considerando la quota destinata a *specifici incentivi* ed assegnata alle Regioni in base all'eventuale maggior impegno finanziario dalle stesse sopportato in termini di "risorse proprie" rispetto alla soglia minima del 40% prevista dalla norma (c.d. "quota premiale");

TENUTO CONTO in generale dei nuovi criteri di riparto del FIS definiti nell'ambito del nuovo D.I. n. 853/2020, di cui il presente Decreto è attuazione;

TENUTO CONTO, sempre in applicazione di quanto prescritto dal D.I. n. 853/2020, degli eventi sismici del 2016 che hanno interessato la regione Marche e in particolare la città di Camerino;

VISTO il Decreto Dirigenziale 7 agosto 2020 prot. n. 21753 con il quale si è provveduto a corrispondere agli Enti regionali per il diritto allo studio un acconto sul FIS - anno 2020 pari ad euro 169.775.037,00;

VISTO il parere dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano reso, ex art. 4, comma 2, del D.I. MUR-MEF n. 853/2020, sulla Tabella di riparto FIS 2020 nella seduta del 23 novembre 2020 (rep. Atti n. 191/CSR);

DECRETA

Articolo 1

(La destinazione del Fondo)

1. I trasferimenti sul Fondo Integrativo per la concessione delle borse di studio, di seguito denominato "Fondo", sono destinati dalle Regioni alla concessione di borse di studio, sino all'esaurimento delle graduatorie degli idonei al loro conseguimento, secondo le modalità stabilite dal D.I. MUR-MEF prot. n. 853/2020.
2. Nelle more della definizione dei requisiti di eleggibilità con decreto di cui all'articolo 7, comma 7, del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, i trasferimenti di cui al comma 1 del presente articolo sono diretti al soddisfacimento dei livelli essenziali delle prestazioni di cui all'articolo 7, comma 1, del predetto d.lgs. n. 68/2012. In attuazione dell'art. 18 comma 7, del d.lgs. n. 68/2012, le risorse di cui al Fondo confluiscono dal bilancio dello Stato nei bilanci regionali mantenendo le proprie finalizzazioni.



Ministero dell'Università e della Ricerca

Segretariato generale

Direzione generale per la formazione universitaria, l'inclusione e il diritto allo studio

3. Le suddette risorse sono trasferite, ai sensi dell'art. 4, comma 4, del D.I. prot. n. 853/2020, direttamente agli Enti regionali erogatori dei servizi per il diritto allo studio, iscritte nel bilancio degli Enti avente destinazione vincolata e sono utilizzate nell'anno accademico 2020-2021.
4. Per la concessione delle borse di studio le Regioni utilizzano prioritariamente le risorse derivanti dal gettito della tassa regionale per il diritto allo studio, le risorse proprie e successivamente quelle del Fondo di cui al presente decreto.
5. Le eventuali risorse del Fondo eccedenti, per esaurimento delle graduatorie degli idonei, sono destinate dalle Regioni alla concessione di borse di studio nell'anno accademico successivo.

Articolo 2

(Il riparto del Fondo per l'anno 2020)

1. Per le motivazioni di cui in premessa, sulla base dei dati trasmessi dalle Regioni per gli anni accademici 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, con riguardo ai Fabbisogni Finanziari Regionali, e per l'anno accademico 2019/2020, con riguardo alla quota premiale, ed elaborati dal Ministero dell'università e della ricerca sulla base di quanto previsto dal D.I. prot. n. 853/2020, il Fondo integrativo statale per l'anno 2020, pari a complessivi **euro 307.835.399,00**, è ripartito tra le Regioni secondo la Tabella allegata che costituisce parte integrante del presente decreto, con la specificazione che sono destinate risorse aggiuntive alla regione Marche per euro 450.000,00 in ragione degli eventi sismici registratisi nel 2016 nei territori della regione Marche e in particolare nella città di Camerino.

Il presente decreto è inviato ai competenti Organi di controllo.

LA DIRETTRICE GENERALE
Dott.ssa Marcella Gargano
(ex art. 4, co.1, D.L. n. 1/2020)